

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 667

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUZZATTO, BARCA, AMODEI, Busetto, Zucchini, Beragnoli,
Avolio, Bo, Canestri, Macaluso, Ceravolo Domenico,
Marmugi, Mazzola, Miceli, Cacciatore, Scotoni, Lattanzi,
Templa Valenta, Granzotto**

Presentata il 13 novembre 1968

Sulle condizioni idrogeologiche di stabilità e di sicurezza nel territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente catastrofica alluvione che ha causato perdite di vite umane e gravissimi danni materiali, particolarmente nella zona del Biellese, ripetendo a breve distanza di tempo e con non minore intensità gli eventi calamitosi che, con analoghe caratteristiche, si sono verificati in altre ed estese zone del territorio nazionale negli anni scorsi, ha riproposto con drammatiche note di necessità e di urgenza il problema della stabilità del suolo e della sicurezza degli insediamenti di residenza e di lavoro in molte zone del territorio nazionale.

Quando calamità di grave entità si verificano, rapidamente si provvede con norme di emergenza per l'immediato soccorso e per la ricostruzione; ma non si affrontano in tal modo i problemi di fondo che sono all'origine, non occasionalmente di questo o quell'evento, ma delle condizioni generali, delle quali tali eventi sono l'effetto. Può aversi infatti di volta in volta una specifica causa determinante, o forse meglio scatenante (regolazione delle dighe, stato degli argini, ecc.); ma vi sono cause generali e preesistenti, che fanno sì che piogge intense, venti di scirocco o altre condizioni meteorologiche, particolarmente accentuate, ma non del tutto fuori dell'ordinario, provochino ora conseguenze cata-

strofiche, che sino a poco tempo addietro non si verificavano con tale ampiezza.

È opinione comune degli studiosi che a ciò concorrano situazioni venute a maturarsi gradatamente nel tempo, delle quali indicano alcuni elementi determinanti. Si tratta delle opere di bonifica che in talune zone hanno modificato le condizioni di deflusso dei fiumi in mare, dei depositi alluvionali che hanno rialzato il letto dei fiumi, determinando di conseguenza una minore capacità degli argini, dello stato arretrato e vetusto delle difese a mare e delle arginature dei fiumi, delle quali è stata trascurata e non è stata aggiornata la manutenzione. Si tratta soprattutto delle condizioni della montagna: è un fatto di molti decenni, e può dirsi secolare il disboscamento, del quale sin dal principio di questo secolo furono denunciati con veemenza i pericoli, allora non manifestatisi con la temuta celerità, ma ora giunti a manifestare ripetutamente tutta la loro gravità e i loro effetti. A questo si è aggiunto il generale decadimento della montagna per l'abbandono delle colture e l'allontanamento della popolazione: gli alti pascoli sono stati abbandonati, gli alpeggi si sono trasformati in pascolo temporaneo e transumante, l'agricoltura povera della montagna è stata abbandona-

nata, e i campi si sono trasformati in pascoli, la popolazione è in gran parte discesa a valle o addirittura è emigrata in altre zone o all'estero; sono venute di conseguenza a mancare le opere di piccola regolazione delle sorgenti, dei ruscelli e dei canali irrigui, dei corsi d'acqua all'origine, aggravando le condizioni, più a valle, dei corsi d'acqua torrentizi. La costruzione dei bacini per scopi idroelettrici ha ulteriormente modificato, non solo il decorso delle acque, ma anche le spinte idrauliche che operano lateralmente sulle pendici delle montagne (si ricordi la catastrofe del Vajont, più grave ma non unico effetto di tali condizioni). Si pone pertanto la necessità di un'indagine approfondita ed estesa, che individui le condizioni sopravvenute alle quali si deve porre rimedio.

Questo problema non si pone ora per la prima volta. Già con legge 19 marzo 1952, n. 184, fu affidata al Ministero dei lavori pubblici la compilazione di un piano orientativo per la sistematica regolamentazione dei corsi d'acqua naturali. Con le successive leggi 20 aprile 1952, n. 422, 20 aprile 1952, n. 423, 31 gennaio 1953, n. 68, 9 agosto 1954, n. 638, 26 novembre 1955, n. 1177, 24 luglio 1959, n. 622, 25 gennaio 1962, n. 11, furono stanziati fondi a tale scopo per quanto riguarda le competenze del Ministero dei lavori pubblici; con altri stanziamenti provvidero il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la Cassa per il Mezzogiorno. Nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano orientativo trentennale predetto a tutto il 31 ottobre 1966, e sui lavori disposti in attuazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, sino al 31 dicembre 1966, ultima delle sue relazioni annuali che abbiamo potuto consultare, il Ministero dei lavori pubblici osserva e dimostra che, come già rilevato negli anni precedenti, la cifra stanziata nei 14 anni dal 1953 al 1966 è risultata insufficiente per effettuare gli interventi previsti nel piano ed è molto inferiore alla spesa media annua prevista nel piano stesso per i suoi primi 10 anni di applicazione.

Nel programma di sviluppo economico del quinquennio 1966-70 approvato con legge del 27 luglio 1967, n. 685, lo stanziamento per le opere pubbliche volte alla stabilità del suolo e alla sua sicurezza è apparso del tutto ina-

deguito alle necessità (si veda il capitolo decimoterzo n. 142); e ciò fu da nostra parte denunciato nel corso della sua discussione, con precisa proposta di previsione diversa, resa per altro in definitiva illusoria con il passaggio dall'uno all'altro capitolo delle somme medesime, accettato dal Governo.

A queste condizioni si aggiunga che, per la complicata lunghezza delle procedure amministrative, o per altre ragioni, parte ragguardevole delle pur insufficienti somme stanziata con leggi e iscritte in bilancio, non è stata utilizzata, tanto che il Ministero dei lavori pubblici nella sua già citata Relazione annuale relativa al 1965, dichiarava una somma residua di ben 754.284 milioni di lire, differenza tra l'importo originario di 1.556.453 milioni e quello di 602.169 dei lavori previsti eseguiti.

Allo scopo pertanto di pervenire a una razionale previsione complessiva e a una organica regolazione delle opere e dei lavori occorrenti, è necessaria a questo punto una esauriente indagine, che compete al Parlamento, per modo di raccogliere nel più breve tempo possibile tutti gli elementi conoscitivi che valgano a fornire le indicazioni utili e i presupposti della legislazione occorrente.

A ciò si intende provvedere con la seguente proposta di inchiesta parlamentare che ci onoriamo sottoporre agli onorevoli colleghi, certi che, tutti egualmente sensibili della gravità e dell'urgenza del problema, vorranno considerarla con benevola attenzione.

Con l'articolo 1 della seguente proposta si prevede l'istituzione della Commissione parlamentare. L'articolo 2 ne stabilisce i compiti e gli articoli 3 e 4 stabiliscono il termine entro il quale debba esaurire il proprio lavoro e riferire alla Camera. È parso più corretto e più rapido provvedere nella forma di proposta d'inchiesta, e pertanto di Commissione unicamerale; per l'ipotesi che l'altro ramo del Parlamento deliberi per parte sua di provvedere analogamente, provvede l'articolo 5. L'articolo 6 infine dispone per la spesa.

Confidiamo nella benevola attenzione degli onorevoli colleghi alla gravità del problema, e alla proposta che noi presentiamo loro, ritenendo di fare con essa cosa utile ad avviare una sua congrua soluzione.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni idrogeologiche di stabilità e di sicurezza nel territorio nazionale.

La Commissione è composta di 25 deputati nominati dal Presidente della Camera secondo la proporzione dei gruppi parlamentari. Essa elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario.

La Commissione è istituita per gli scopi e con i poteri indicati dall'articolo 82 della Costituzione e dall'articolo 136 del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 2.

La Commissione ha il compito di indagare in primo luogo sui motivi per i quali non si è sinora provveduto da parte dello Stato, enti pubblici e privati, ad affrontare con gli stanziamenti deliberati e con le opere previste le condizioni idrogeologiche che sono all'origine dei danni provocati da alluvioni, frane e mareggiate e altro, in presenza di particolari eventi meteorologici; e in particolare, per quanto riguarda l'attività amministrativa degli organi dello Stato, sulle cause dei ritardi nel compimento delle opere pubbliche e nell'adozione dei provvedimenti conseguenti alle indicazioni di intervento già acquisite dagli studi e dai rilievi effettuati nella materia.

La Commissione ha inoltre il compito di indagare sulle cause dirette e indirette, antecedenti e presenti, ed in modo particolare sulle condizioni idrogeologiche della montagna e sul decorso dei fiumi, dalle quali sono derivati gli eventi calamitosi. La Commissione ha facoltà di estendere le sue indagini ad ogni elemento che possa risultare influente ai fini accennati, sia per quanto riguarda i fattori naturali, sia per quanto riguarda le opere dell'uomo, con particolare riferimento alla costruzione di dighe e bacini idroelettrici, sia per quanto riguarda l'attività legislativa e amministrativa degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

Per l'espletamento del proprio compito la Commissione può valersi della collaborazione

e della consulenza di esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, anche stranieri, da essa direttamente incaricati.

ART. 3.

La Commissione è nominata per la durata di sei mesi.

Se la Commissione stessa lo riterrà opportuno, potrà dare mandato al suo presidente di proporre alla Camera una proroga della sua attività previa relazione dei risultati raccolti nel primo periodo.

ART. 4.

Entro due mesi dalla sua costituzione la Commissione presenterà alla Camera una relazione con i risultati della sua inchiesta per quanto riguarda l'oggetto indicato dal primo comma dell'articolo 2.

Al termine del suo mandato la Commissione presenterà una relazione conclusiva sulla sua attività, ed in particolare segnalerà la entità delle opere e degli stanziamenti che giudichi necessaria, indicandone l'ordine di priorità; gli istituti e gli organi amministrativi che ritenga utile adeguare, modificare o introdurre; i provvedimenti legislativi che giudichi conseguentemente opportuni.

ART. 5.

Qualora il Senato della Repubblica deliberi la nomina di una Commissione per gli stessi fini, le commissioni istituite dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento potranno deliberare di procedere in comune, a norma dell'ultima comma dell'articolo 136 del Regolamento della Camera, rimettendo in tal caso ai Presidenti della Camera e del Senato la facoltà di nominare congiuntamente l'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite o un Comitato di coordinamento.

ART. 6.

Alla segreteria della Commissione si provvede con personale della Camera.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.